

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| -Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato da Banca d'Italia, e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 25 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 30 novembre 2009 (pervenuto il successivo 9 dicembre 2009), il ricorrente, dichiarando di non avere ottenuto risposta dalla banca, ha chiesto l'intervento dell'ABF al fine di ottenere la chiusura del c/c ancora in essere.

Il ricorrente ha fatto, inoltre, presente che la banca - nonostante avesse provveduto "quasi immediatamente" al blocco della carta bancomat - non ha fornito riscontro alla richiesta di chiusura del conto.

Più precisamente, con lettera del 28 maggio 2009 il ricorrente, titolare di un conto corrente e di un mutuo ipotecario, ha comunicato alla Banca di:

- voler recedere dal rapporto di c/c in essere;
- voler mantenere il contratto di mutuo;
- voler ricevere istruzioni sulle diverse modalità di pagamento mensile delle rate di mutuo in scadenza, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Il 6 luglio 2009 il cliente ha interessato nuovamente l'intermediario, relativamente al mutuo in essere, per conoscere il tasso di interesse applicato sulle rate di competenza del 2° semestre 2009; nell'occasione, ha risollecitato le informazioni di cui sopra.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con nota del 18 gennaio 2010 l'Ufficio Reclami della banca ha fatto tenere, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie "Controdeduzioni".

La banca ha precisato che, prima di dare corso alla chiusura del conto corrente, la filiale si era attivata con il cliente, affinché "fosse formalizzato l'addebito automatico delle rate di mutuo tramite RID" su un conto di appoggio indicato dal cliente medesimo; tale informazione – a detta della resistente – non è stata mai fornita. E' stato, inoltre, sottolineato che il ricorrente aveva effettuato operazioni sul c/c fino alla data del 20 agosto 2009.

La banca ha, infine, precisato di avere provveduto ad estinguere il rapporto di c/c l'11 novembre 2009, trattenendo a proprio carico il saldo a debito del citato c/c di € 85,75 (a tal proposito è stata allegata la nota indirizzata al cliente l'1/12/2009 e ritirata dallo stesso il 14 dicembre successivo).

In considerazione della definizione della vicenda, l'intermediario ha chiesto all'ABF di "rigettare il ricorso in quanto del tutto infondato".

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 febbraio 2010.

Dall'esame della documentazione prodotta dalla banca è stato possibile appurare che la controversia – nei termini prospettati dall'istante (richiesta di chiusura del rapporto di c/c) – ha trovato definizione in data antecedente alla presentazione del ricorso.

Il cliente, pur contestando l'operato della banca, non ha chiesto all'ABF alcun recupero delle spese sostenute per la gestione del c/c.

Pertanto, questo Collegio, in analogia con quanto avviene per le procedure di rito, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

Infatti, come riconosce la giurisprudenza in materia, "la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto" (così, Cass., 25 maggio 2007 n. 12310).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO